



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E VERDE PUBBLICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-155.0.0.-44

L'anno 2014 il giorno 07 del mese di Luglio il sottoscritto Pinasco Stefano in qualita' di dirigente di Direzione Manutenzione Infrastrutture E Verde Pubblico, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: LAVORI PER LO "ADEGUAMENTO DELLE SEZIONI IDRAULICHE DEL TORRENTE CHIARAVAGNA E DEL RIO RUSCAROLO IN CORRISPONDENZA DELL'EDIFICIO ELSAG E DEL PONTE STRADALE DI VIA MANARA: PARTE I - PONTI DI VIA MANARA E PARTE II - INTERVENTI IN CORRISPONDENZA EDIFICIO ELSAG". APPROVAZIONE DI ULTERIORI MODIFICHE AL DISCIPLINARE DI GARA NONCHE' DELLE MODIFICHE AGLI ARTICOLI 6-BIS E 6 - TER DELLO SCHEMA DI CONTRATTO. (CUP: B39H11000180006; CIG: 5780036C96; GULP: 7155).

Adottata il 07/07/2014
Esecutiva dal 07/07/2014

07/07/2014

PINASCO STEFANO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E VERDE PUBBLICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-155.0.0.-44

OGGETTO: LAVORI PER LO “ADEGUAMENTO DELLE SEZIONI IDRAULICHE DEL TORRENTE CHIARAVAGNA E DEL RIO RUSCAROLO IN CORRISPONDENZA DELL’EDIFICIO ELSAG E DEL PONTE STRADALE DI VIA MANARA: PARTE I - PONTI DI VIA MANARA E PARTE II - INTERVENTI IN CORRISPONDENZA EDIFICIO ELSAG”. APPROVAZIONE DI ULTERIORI MODIFICHE AL DISCIPLINARE DI GARA NONCHE’ DELLE MODIFICHE AGLI ARTICOLI 6-BIS E 6 - TER DELLO SCHEMA DI CONTRATTO. (CUP: B39H11000180006; CIG: 5780036C96; GULP: 7155).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale n. 2014/155.0.0/29 del 4.06.2004, divenuta esecutiva il 18.06.2014, il sottoscritto ha proceduto:

1) ad approvare il progetto definitivo e l’esecuzione dei lavori relativi al “2° stralcio funzionale dei lavori per lo “Adeguamento delle sezioni idrauliche del torrente Chiaravagna e del rio Ruscarolo in corrispondenza dell’edificio Elsag e del ponte stradale di Via Manara: Parte I - Ponti di Via Manara e Parte II - Interventi in corrispondenza Edificio Elsag”;

2) ad approvare il relativo quadro economico di importo totale pari a euro 2.816.570,00;

3) a stabilire che i lavori in argomento vengano realizzati mediante contratto di appalto per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori a corpo ai sensi dell’art. 53), comma 2 lettera b) del D.Lgs. 163/2006, e che l’appalto venga affidato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 comma 5 del D.Lgs. 163/2006, da esperire per un importo a base di gara pari a € 2.193.132,98 comprensivi di Euro 33.000,00 per onorario progettazione esecutiva (voce soggetta a ribasso d’asta), Euro 36.000,00 quali oneri di sicurezza ed Euro 100.000,00 per lavori in economia, queste ultime due voci non soggette a ribasso, il tutto oltre IVA, fra imprese e associazioni temporanee di imprese, qualificate ai sensi del DPR 25.01.2000 n. 34, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli art. 83 e 84 del D.Lgs. n. 163/2006, alle condizioni e oneri di cui al Capitolato Speciale d’Appalto e Schema di Contratto, allegati al presente provvedimento quali parti integranti, e del Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145, in quanto vigente e compatibile con le disposizioni di cui al D.Lgs.163/2006;

4) ad approvare il “Disciplinare di gara afferente l’appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione mediante procedura aperta del 2° stralcio funzionale dei lavori per l’adeguamento delle sezioni idrauliche del torrente Chiaravagna e del rio Ruscarolo in corrispondenza dell’edificio Elsag e del ponte stradale di Via Manara: Parte I - Ponti di Via Manara e Parte II - Interventi in corrispondenza Edificio Elsag”, allegato al suddetto provvedimento quale parte integrante e sostanziale, riportante, in particolare, i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, e il loro valore ponderale nonché i criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse previsti dall’art. 86 comma 2 del D.Lgs. 163/2006;

- che con determinazione dirigenziale n. 2014/155.0.0/37 del 30.06.2014, esecutiva, il sottoscritto ha successivamente proceduto ad approvare il “Disciplinare di gara afferente l’appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione mediante procedura aperta del 2° stralcio funzionale dei lavori per

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

l'adeguamento delle sezioni idrauliche del torrente Chiaravagna e del rio Ruscarolo in corrispondenza dell'edificio Elsag e del ponte stradale di Via Manara: Parte I - Ponti di Via Manara e Parte II - Interventi in corrispondenza Edificio Elsag", come modificato in data 30 giugno 2014 dagli uffici della Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico, nonché ad approvare la modifica integrale dell'Articolo 4) del C.S.A., documento anch'esso originariamente approvato con la suddetta D.D. n. 2014/155.0.0/29 del 04.06.2014;

Considerato:

- che, sulla base dell'esperienza maturata nell'ambito di analoghi appalti recentemente seguiti da altre strutture comunali, al fine di eliminare possibili motivi di contenzioso amministrativo in sede di gara si ritiene opportuno e conveniente semplificare ulteriormente, sempre in funzione del limitato valore economico del servizio di progettazione inerente l'intervento in argomento, i requisiti per la progettazione richiesti dal disciplinare di gara approvato con le sopra citate determinazioni dirigenziali;

- che, a tal fine, gli uffici della Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico hanno provveduto ad apportare le opportune modifiche al Disciplinare di gara predisponendone una versione aggiornata in data 4 luglio 2014, versione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Considerato altresì:

- che, sulla base dell'esperienza maturata nell'ambito di analoghi appalti recentemente seguiti da questa strutture comunali, al fine di garantire la massima efficacia all'appalto in argomento si ritiene opportuno e conveniente apportare specifiche integrazioni e modifiche al contenuto dell'art. 6-ter "Penali per inadempimenti nell'esecuzione delle migliorie" di cui allo Schema di Contratto approvato con la più volte citata D.D. n. 2014/155.0.0/29 del 04.06.2014;

- che, a tal fine, gli uffici della Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico hanno provveduto ad apportare le opportune modifiche al suddetto Schema di Contratto predisponendone una versione aggiornata in data 4 luglio 2014, versione anch'essa allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Atteso che il presente provvedimento non comporta alcuna assunzione di spesa a carico del bilancio comunale né alcun riscontro contabile;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visti gli artt. 77 e 80 dello statuto del Comune di Genova;

Visto l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

D E T E R M I N A

1) di approvare, per quanto in premessa, il "Disciplinare di gara afferente l'appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione mediante procedura aperta del 2° stralcio funzionale dei lavori per l'adeguamento delle sezioni idrauliche del torrente Chiaravagna e del rio Ruscarolo in corrispondenza dell'edificio Elsag e del ponte stradale di Via Manara: Parte I - Ponti di Via Manara e Parte II - Interventi in corrispondenza Edificio Elsag" e lo Schema di Contratto, entrambi allegati al presente

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

provvedimento quale parte integrante e sostanziale, come modificati in data 4 luglio 2014 dagli uffici della Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico;

2) di dare mandato alla Direzione Stazione Unica Appaltante - Gare e Contratti e alla Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico per tutte le incombenze di ulteriore rispettiva competenza;

3) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore
Dott. Ing. Stefano Pinasco



DISCIPLINARE DI GARA AFFERENTE L'APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL 2° STRALCIO FUNZIONALE DEI "LAVORI PER L'ADEGUAMENTO DELLE SEZIONI IDRAULICHE DEL TORRENTE CHIARAVAGNA E DEL RIO RUSCAROLO IN CORRISPONDENZA DELL'EDIFICIO ELSAG E DEL PONTE STRADALE DI VIA MANARA: PARTE I - PONTI DI VIA MANARA E PARTE II - INTERVENTI IN CORRISPONDENZA EDIFICIO ELSAG".

1. OGGETTO DELL'APPALTO ED IMPORTO A BASE DI GARA

La presente procedura ha a oggetto l'appalto relativo alla **progettazione esecutiva ed esecuzione** del 2° stralcio funzionale dei "Lavori per l'adeguamento delle sezioni idrauliche del torrente Chiaravagna e del rio Ruscarolo in corrispondenza dell'edificio Elsag e del ponte stradale di Via Manara: Parte I - Ponti di Via Manara e Parte II - Interventi in corrispondenza Edificio Elsag", da aggiudicare mediante procedura aperta da parte della Stazione Unica Appaltante del Comune di Genova, e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 53, comma 2 lett. b), 55, commi 3, 4 e 5 e 83 del D.Lgs. n. 163/2006 (nel prosieguo Codice).

CIG: 5780036C96 - CUP: B39H11000180006 - GULP: 7155.

Verifica rilasciata da Ing. Mirko Masini come da verbale prot. n. NP/2014/887 in data 30.05.2014.

Validazione effettuata dal RUP come da verbale prot. n. NP/2014/887 in data 30.05.2014.

Progetto definitivo approvato con D.D. n. 2014/155.0.0/29 del 04.06.2014.

Il luogo di esecuzione dei lavori è Genova - Municipio VI Medio Ponente.

L'importo complessivo dell'appalto, compresi oneri per la sicurezza, gli oneri per la progettazione esecutiva e i lavori in economia oltre oneri fiscali, ammonta a Euro 2.193.132,98 di cui:

- importo per l'esecuzione dei lavori pari ad Euro 2.024.132,98;
- importo per l'esecuzione di lavorazioni in economia, non soggette a ribasso, pari ad Euro 100.000,00;
- importo per la progettazione esecutiva pari a Euro 33.000,00;
- importo per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad Euro 36.000,00.

Gli **importi** e le **lavorazioni** di cui si compone l'intervento sono i seguenti:

Categoria	importo	incidenza
OG3	748.609,78	34,66 %
OS21	548.332,32	25,38 %
OS18-A	370.767,20	17,16 %
OG1	262.829,82	12,31 %
OG8	226.593,86	10,49 %
Totale	2.160.132,98	100,00%

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal successivo paragrafo 7 del presente disciplinare, costituiti da:

- a) operatori economici con idoneità individuale di alle lettere a), b) e c) dell'art. 34 comma 1 del Codice;

- b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d), e), e bis) ed f) del Codice, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37 comma 8 del Codice;
- c) operatori economici con sede in altri stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 47 del Codice e di cui all'art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 (in prosieguo Regolamento), nonché del presente disciplinare di gara.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del Codice nonché quelle dell'art. 92 del Regolamento.

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- a) Le cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m bis), m ter), m quater) del Codice, con la precisazione che la dichiarazione di cui alla lettera m quater) deve essere allegata all'atto di presentazione dell'offerta;
- b) L'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011, oppure l'estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;
- c) Sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare d'appalto, ai sensi dell'art. 67, comma 8 del D.Lgs. n. 159/2011.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 37 comma 7 primo periodo del Codice è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo aggregazioni di imprese di rete).

E' altresì vietato ai sensi dell'art. 37 comma 7 secondo periodo del Codice ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio dall'art. 34 comma 1 lettera b) di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

E' infine vietato ai sensi dell'art. 36 comma 5 del Codice ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lettera c) di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

E' fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara, a pena d'esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impiego a eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nelle percentuali corrispondenti; il medesimo obbligo si applica sugli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di quei concorrenti che si avvalgono di progettisti indicati o associati per i quali sussistono:

- a) le cause ostative di partecipazione indicate nel presente paragrafo;

- b) le cause di esclusione di cui all'art. 90 comma 8 del Codice e di cui all'art. 253 del Regolamento;
- c) l'inesistenza dei requisiti di cui agli artt. 254 e 255 del Regolamento, rispettivamente in caso di società di ingegneria o di società professionali.

4. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI

4.1 Sopralluogo e presa visione della documentazione di gara

Sarà possibile prendere visione della documentazione di gara per la formulazione dell'offerta nonché acquisire copia completa su supporto informatico (DVD) degli elaborati progettuali posti a base di gara, previo rimborso alla C.A. dei costi di riproduzione, presso gli uffici della Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico – Via di Francia, 1 (3° piano) – 16148 Genova (Segreteria Direzione: tel. 010.5574901 – fax 010.5574941 – PEC comunegenova@postemailcertificata.it).

Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione progettuale dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere

Ai fini della partecipazione al sopralluogo obbligatorio, che verrà effettuato successivamente alla pubblicazione del bando di gara, i concorrenti dovranno inviare, anche via fax (n. 010.5574941) o tramite posta certificata (PEC comunegenova@postemailcertificata.it), alla stazione appaltante, almeno 10 (dieci) giorni prima rispetto alla data di presentazione delle offerte all'indirizzo "Comune di Genova – Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico – Via di Francia, 1 – 16149 GENOVA una richiesta di sopralluogo. La richiesta deve indicare l'indirizzo/numero di fax/posta elettronica, cui indirizzare la convocazione.

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni stabiliti dalla stazione appaltante e, **secondo le modalità che verranno indicate nel bando di gara.**

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

4.2 Modalità di presentazione della documentazione

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tal fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento, anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e in tal caso va allegata copia della relativa procura;
3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli che saranno allegati al bando di gara.

Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 38 del Codice la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell'art. 38 del Codice obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari ad euro 10.000,00 (euro diecimila/00), il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso verrà assegnato al concorrente il termine di 7 (sette) giorni perchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, non ne verrà richiesta la regolarizzazione, ne' applicata alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del suddetto termine temporale il concorrente verrà escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileverà ai fini del calcolo di medie nella procedura, ne' per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti ed alle condizioni di cui all'art. 46 del Codice.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'art. 46 comma 1 del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa d'esclusione.

Alla documentazione dei candidati non residente in Italia si applicano gli artt. 38, comma 5, 39, comma 2, 45, comma 6 e 47 del Codice.

In caso di concorrenti non residente in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione; inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all'Unione Europea dovranno essere espressi in Euro.

4.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi d'informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell'art. 79 comma 5 bis del Codice.

Ai sensi dell'art. 79 comma 5 bis del Codice e dell'art. 6 del D.Lgs. n. 82/2005, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via principale attraverso PEC.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente s'intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4.4 Finanziamento e pagamenti

L'appalto è finanziato per 816.570,00 euro tramite i fondi europei POR FESR– Asse 3 e 2.440.000,00 euro mediante il fondo pluriennale vincolato 2013 nell'ambito del bilancio comunale.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 53 comma 4, 1° periodo del Codice è previsto a corpo.

Ai sensi dell'art. 53 comma 3 bis del Codice, gli oneri di progettazione esecutiva, qualora l'aggiudicatario si avvalga per l'esecuzione di tale prestazione di un soggetto non appartenente alla propria organizzazione, saranno corrisposti dalla stazione appaltante dopo l'avvenuta validazione e approvazione del progetto esecutivo, cui seguirà la presentazione dei relativi documenti fiscali; la stazione appaltante liquiderà direttamente a tale soggetto quanto spettante entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione fiscale.

La contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi della parte II, titolo IX, del Regolamento sulla base delle percentuali dei gruppi di lavorazioni ritenute omogenee di cui all'Art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto; la tabella dei gruppi di lavorazioni ritenute omogenee sarà inserita nel contratto di appalto.

Agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

4.4 Ulteriori disposizioni

Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni:

- si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e, conveniente ai sensi dell'art.86, comma 3 del Codice;
- si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'art. 86, comma 2 e dall'articolo 87 del Codice; resta comunque ferma la facoltà di cui all'articolo 86, comma 3, del Codice;
- in caso di offerte uguali si procederà secondo quanto stabilito dal bando di gara;

- l'offerta vincolerà il concorrente per giorni 210 (duecentodieci) dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante;
- la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti;
- le spese relative alla stipulazione del contratto e le spese relative alla pubblicazione del bando sui quotidiani nazionali, secondo le modalità di cui all'articolo 66, comma 7, secondo periodo, del Codice, sono a carico dell'aggiudicatario; le spese relative alla pubblicazione, che verranno indicate nel bando di gara, dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;
- la stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art.140 del Codice;
- nel caso in cui le "Informazioni Antimafia" di cui all'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto;
- i concorrenti, a eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.

5. CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 75 del Codice, pari a euro 43.862,66 (euro quarantetremilaottocentosessantadue/66) e costituita secondo quanto verrà precisato nel bando di gara.

6. PAGAMENTO A FAVORE DELL'AVCP

I concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, dovranno effettuare, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte indicata nella lettera di invito, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari a euro 140,00 (centoquaranta/00).

7 CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO ORGANIZZATIVA

7.1 Requisiti speciali per l'esecuzione dei lavori

I concorrenti devono essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata, ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento, ai lavori da assumere, secondo quanto di seguito disposto:

- a) Categoria prevalente :
 - OG3 – Strade, ponti, viadotti e relative opere complementari: Euro 748.609,78 pari al 34,66%
- b.1) Categorie diverse dalla prevalente, appartenenti a opere generali, superiori al 10% dell'importo dei lavori o a 150.000 Euro:
 - OG1 – Edifici civili e industriali: Euro 265.829,82 pari al 12,31%
 - OG8 – Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica: Euro 226.593,86 pari al 10,49%

- b.2) Categorie diverse dalla prevalente relative a opere speciali di importo superiore al 15% dell'importo complessivo dei lavori:
- OS21 - Opere strutturali speciali: Euro 548.332,32 pari al 25,38%
 - OS18-A – Componenti strutturali in acciaio: Euro 370.767,20 pari al 17,16%

7.2 Requisiti speciali per la progettazione

I concorrenti devono allegare all'offerta specifico curriculum professionale, firmato da almeno un ingegnere appartenente alla struttura operativa di progettazione (professionista singolo o raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, verticale o misto), documentante le attività professionali svolte dai membri della struttura stessa.

Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 253, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., i raggruppamenti temporanei previsti dall'art. 90, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza.

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata da apposita Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 84 del richiamato D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base al metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato G del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., come richiamato dall'art. 120 del medesimo D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., attraverso l'applicazione della seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

Σ_n = sommatoria.

I coefficienti per la valutazione V(a) verranno così determinati:

- per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa di cui all'offerta tecnica, come sotto individuati, attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti a ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando a uno la media più alta e proporzionando a tale media massime le medie provvisorie prima calcolate. Tale operazione è ripetuta sulla sommatoria degli elementi di valutazione tecnica;
- per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa, ossia il prezzo e la durata dei lavori, attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito al

valore dell'elemento offerto più conveniente per la Stazione Appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito a quello posto a base di gara.

I coefficienti determinati secondo quanto sopra specificato saranno arrotondati alla terza cifra decimale dopo la virgola per approssimazione.

Il punteggio massimo attribuito dalla Commissione giudicatrice è pari a punti 100 e sarà assegnato sulla base dei seguenti criteri:

OFFERTA ECONOMICA

A – Prezzo – peso 25

Ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara, (ivi compreso ribasso sugli oneri di progettazione) al netto degli oneri per la sicurezza e delle opere in economia, determinato mediante offerta a prezzi unitari, compilando in ogni parte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 del D.P.R. n. 207/2010, la Lista delle lavorazioni e forniture, indicando i singoli prezzi unitari/a corpo ed il prezzo complessivo richiesto per l'esecuzione dei lavori, nonché la percentuale di ribasso che detto prezzo rappresenta rispetto a quello posto a base di gara. Detta percentuale dovrà essere indicata in cifre e lettere. In caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere prevale quest'ultima indicazione. Ai sensi e agli effetti del comma 3 dell'art.119 del D.P.R. n. 207/2010, il modello deve essere sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte; in caso di costituendo Raggruppamento temporaneo le correzioni debbono essere espressamente confermate e sottoscritte da tutte le Imprese facenti parte del costituendo Raggruppamento.

OFFERTA TECNICA

B – Durata dei lavori – peso 15

Il concorrente dovrà redigere specifica relazione tecnica corredata da cronoprogramma impegnativo nella quale vengano esaustivamente motivate le modalità che consentono di ridurre il termine di esecuzione lavori rispetto al valore di 330 (trecentotrenta) giorni naturali, successivi e continui riportato dal cronoprogramma allegato al progetto definitivo, e conseguentemente indicare il numero complessivo di giorni per dare ultimate tutte le opere, intesi come naturali, successivi e continui, comunque non inferiore a giorni 270 (duecentosettanta), partendo come termine iniziale dalla data del verbale di consegna lavori.

Le offerte che prevedano un termine di esecuzione inferiore, ai fini del calcolo del punteggio verranno comunque parametrize a 270 giorni naturali successivi e continui.

Non sono ammesse offerte che prevedono un aumento della durata dei lavori rispetto al suddetto termine di 330 giorni naturali successivi e continui.

Non saranno ammissibili altresì offerte che prevedano una durata temporale, per ciascuna delle macro lavorazioni componenti rispettivamente la PARTE I (realizzazione dei nuovi ponti) e la PARTE II (modifica delle sistemazioni d'alveo nel tratto sottopassante il Fabbricato Selex-Elsag), superiore a quelle riportate nel cronoprogramma allegato al progetto definitivo e pari, rispettivamente, a 330 (trecentotrenta) e a 300 (trecento) giorni naturali, successivi e continui.

C – Mitigazione dell’impatto delle attività di cantiere sul circostante contesto urbano, con particolare attenzione alla viabilità locale – peso 16

Il concorrente dovrà descrivere gli accorgimenti tecnici e organizzativi adottati per ottenere il minor impatto ambientale possibile nei confronti della popolazione residente nel contesto urbano circostante l’area di cantiere nonché nei confronti delle attività svolte dalle Società aventi sede nel Fabbricato Selex-Elsag, tenuto conto degli obblighi contrattuali di cui all’art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto che devono comunque essere sempre rispettati.

A solo scopo esemplificativo e non esaustivo si citano, quali possibili accorgimenti da adottarsi, i seguenti esempi: percorsi pedonali protetti; salvaguardia – per quanto possibile – dei posti auto e moto con individuazione di aree di parcheggio sostitutive; riduzione dell’impatto determinato dalla presenza di aree di cantiere all’interno del piazzale del Fabbricato Selex-Elsag; cartelli esplicativi delle singole fasi delle attività di cantiere; illuminazione dei passaggi pedonali; riduzione/contenimento delle emissioni sonore provenienti dalle aree di cantiere, riduzione/contenimento delle polveri e degli inquinanti in genere (gas combustibili, malte di iniezione, acque di fondo scavo, ecc.) provenienti dalle aree di cantiere; ottimizzazione delle operazioni di bonifica dei sedimenti inquinati; miglioramento delle opere di ripristino delle occupazioni temporanee di cantiere; logistica avanzata di cantiere.

Nel caso di proposte migliorative interessanti aree, beni o manufatti di proprietà o in gestione a terzi il concorrente dovrà produrre, in sede di offerta, copia di specifici nullaosta rilasciati dai proprietari/gestori delle aree/beni/manufatti medesimi.

D – Monitoraggio strumentale degli immobili insistenti sui sedimenti sovrastanti/limitrofi le aree di intervento – peso 18

D.1 – Monitoraggio strutturale e stato di consistenza degli edifici – peso 9: Il concorrente dovrà descrivere le azioni che intende intraprendere al fine di eseguire il monitoraggio strutturale degli immobili meglio descritti all’art. 16-bis del Capitolato Speciale d’Appalto, tenuto conto dei livelli minimi prestazionali del sistema di monitoraggio contrattualmente previsto dall’art. 16-bis del CSA, che devono comunque essere sempre rispettati. Il concorrente potrà inoltre proporre, rispetto a quanto riportato nei predetti documenti, un incremento del numero di immobili/strutture privati e/o pubblici da sottoporre a monitoraggio strumentale; in tal caso il concorrente dovrà produrre in sede di offerta copia di specifici nullaosta rilasciati dai proprietari degli immobili/strutture interessati.

D.2 – Monitoraggio idrogeologico e geologico – peso 9: Il concorrente dovrà descrivere le azioni che intende intraprendere al fine di eseguire il monitoraggio idrogeologico e geotecnico meglio descritto all’art. 16-bis del Capitolato Speciale d’Appalto, tenuto conto dei livelli minimi prestazionali del sistema di monitoraggio contrattualmente previsto dal predetto art. 16-bis del CSA, che devono comunque essere sempre rispettati.

E – Piano di comunicazione alla cittadinanza – peso 4

Il concorrente dovrà descrivere il piano di comunicazione che intende adottare nei confronti della cittadinanza con particolare riferimento alle limitazioni e/o interruzioni al transito veicolare e pedonale, e alle modalità di esecuzione delle attività di scavo, tenuto conto degli obblighi contrattuali di cui all’art. 16 del CSA, che devono comunque essere sempre rispettati.

F – Riduzione degli oneri di manutenzione dei manufatti a progetto – peso 6

Il concorrente dovrà descrivere quali azioni e quali scelte intende adottare, sia per quanto concerne la qualità, la durabilità nel tempo nonché l'eco-sostenibilità dei materiali da impiegarsi per l'esecuzione delle opere sia per quanto concerne le modalità esecutive (inclusa la loro eco-sostenibilità) delle opere stesse, al fine di ridurre gli oneri manutentivi a carico della Civica Amministrazione.

G – Mitigazione, anche mediante l'impiego di sistemi di monitoraggio ed allerta, dei rischi di natura idraulica connessi con le attività di cantiere - peso 16

Il concorrente dovrà descrivere, al fine della riduzione del rischio di natura idrogeologica connesso con le attività di cantiere, le azioni che intende intraprendere per il monitorare in tempo reale, in continuo e con trasmissione dati in remoto, dei valori di precipitazione e di portata in alveo inerenti la porzione dei bacini idrografici dei torrenti Chiaravagna e Ruscarolo sottesi alla sezione d'intervento di cui al progetto in argomento, tenuto conto dei livelli minimi prestazionali del sistema di monitoraggio contrattualmente previsto che devono comunque essere sempre rispettati (cfr. in particolare l'art. 16-bis del CSA nonché quanto evidenziato dal Piano di sicurezza e di coordinamento).

Il concorrente dovrà inoltre descrivere le azioni migliorative che intende intraprendere al fine della riduzione del rischio di esondazione dei sopra citati torrenti strettamente connesso con le previste attività di cantiere in alveo.

Nel caso di proposte migliorative interessanti aree, beni o manufatti di proprietà o in gestione a terzi il concorrente dovrà produrre, in sede di offerta, copia di specifici nullaosta rilasciati dai proprietari/gestori delle aree/beni/manufatti medesimi.

Si precisa che la stazione appaltante non ammette, pena esclusione, varianti aventi ad oggetto la conformazione ed il posizionamento plano-altimetrico dei manufatti (nessuno escluso) costituenti le opere oggetto d'appalto sia i parametri idraulici (portate di progetto, coefficienti di scabrosità, sezioni idrauliche, profili longitudinali, ecc.), sia geotecnici assunti in sede di progettazione definitiva. Sono ammesse esclusivamente varianti migliorative relativamente alle sole opere provvisoriale (se di sostegno ai fronti di scavo, solamente a condizione che dette opere provvisoriale in variante non vadano ad interferire con sedimenti di proprietà privata non ricompresi nell'Elenco Ditte e nel Piano Parcellare costituenti parte integrante del progetto definitivo) nonché agli apprestamenti, ai materiali da impiegarsi in corso d'opera e alle attività di cantiere più ampiamente descritte nelle precedenti voci da B) ad G) dell'Offerta Tecnica.

Si precisa altresì che il progetto definitivo posto a base di gara è stato redatto in considerazione dei seguenti vincoli, vincoli ai quali le Imprese offerenti si devono tassativamente attenere sia nella formulazione dell'offerta che nella predisposizione del progetto esecutivo:

- L'appaltatore è tenuto al pieno rispetto delle disposizioni di Protezione Civile (già adottate o di futura adozione da parte della Civica Amministrazione) inerenti il bacino del torrente Chiaravagna (tra le quali il divieto di eseguire qualsiasi lavorazione nell'alveo dei torrenti Chiaravagna e Ruscarolo in caso di diramazione di "Stato di Attenzione meteo", di "Allerta meteo 1" o di "Allerta meteo 2" e l'obbligo dello sgombero quotidiano dell'alveo da materiali di risulta e mezzi d'opera al di fuori dell'orario di lavoro);

- La ricollocazione delle utenze interferenti con le opere a progetto deve avvenire secondo le soluzioni previste a progetto definitivo o, in alternativa, sulla base di accordi scritti preventivamente concordati dall'offerente con gli Enti proprietari/gestori delle utenze stesse.

9. PROCEDURA DI GARA

Procedura aperta - I concorrenti dovranno produrre, con le modalità e termini indicati nel bando di gara, la documentazione amministrativa (pagamento Autorità di Vigilanza e cauzione Provvisoria) l'Offerta TECNICA e l'Offerta ECONOMICA.

La Commissione di gara, nel giorno fissato per la seduta pubblica, nel corso della medesima, sulla base della documentazione contenuta nei plichi presentati, procederà alla verifica della correttezza formale della documentazione e dei plichi contenenti le offerte; in caso di valutazione negativa procede ad escludere i concorrenti dalla gara.

Nel corso della prima seduta si procederà altresì al sorteggio pubblico per l'individuazione degli offerenti, in numero non inferiore al 10% delle offerte presentate arrotondato all'unità superiore, che dovranno, in conformità a quanto previsto dall'art. 48 comma 1 del D. Lgs. 163/2006, comprovare i requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria dichiarati per la partecipazione.

Le offerte tecniche saranno esaminate in sedute riservate della Commissione di gara, all'uopo nominata, al fine dell'attribuzione dei punteggi secondo i criteri di valutazione precedentemente disposti.

Conclusa la fase di valutazione delle offerte tecniche la Commissione tornerà a riunirsi in seduta pubblica per la comunicazione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, l'apertura delle buste contenenti le offerte tempo e le offerte economiche, all'attribuzione dei relativi punteggi.

La Commissione di gara formulerà la graduatoria finale sommando i punteggi relativi all'offerta tecnica e a quella economica; risulterà prima in graduatoria l'Impresa concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo; nella medesima seduta si procederà poi al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 86 del D. Lgs. 163/2006.

In caso di parità fra concorrenti del punteggio complessivo ottenuto si procederà secondo quanto stabilito dal bando di gara.

In caso di anomalia dell'offerta, terminate le verifiche, in seduta pubblica appositamente convocata, la Commissione ne comunicherà gli esiti dichiarando l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto

Le date delle sedute pubbliche verranno comunicate ai concorrenti ammessi, mediante PEC o fax.

10. VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI

Nei confronti del concorrente provvisoriamente aggiudicatario, nonché del concorrente che segue in graduatoria, la stazione appaltante procederà altresì a richiedere, ai sensi e per gli effetti dell'art.48 comma 2, di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria.

Qualora la predetta documentazione non venga fornita, ovvero qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all'esclusione dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 11, così come previsto dall'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006.

La stazione appaltante procederà altresì, alla verifica del possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, sulla base delle dichiarazioni presentate.

La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'art. 71, del D.P.R. n.445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo predetto, anche a campione e in un momento successivo alla conclusione della procedura di gara.

11. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

L'Impresa risultata prima nella graduatoria e provvisoriamente aggiudicataria dovrà provvedere nel termine che le verrà comunicato alla produzione della documentazione propedeutica all'aggiudicazione definitiva.

Il risultato definitivo della gara sarà formalizzato con successivo provvedimento di aggiudicazione subordinato all'esito positivo delle verifiche e controlli inerenti i requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., e quelli economico finanziari.

12. ALTRE INFORMAZIONI

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione ai sensi dell'art. 81, comma 3 del D. Lgs. 163/2006 se nessuna offerta risulta conveniente o idonea all'oggetto dell'appalto, senza che i concorrenti abbiano nulla a che pretendere.

Tutte le comunicazioni e gli scambi d'informazioni tra la Stazione Appaltante e i concorrenti ai sensi degli articoli 77 comma 1 e 79 commi 1 e 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, da considerarsi sufficienti ai fini della piena conoscenza potranno avvenire, a discrezione dell'Amministrazione, a mezzo PEC ovvero mediante fax.

In particolare la Stazione Appaltante provvederà a comunicare l'aggiudicazione definitiva a tutti gli offerenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79, comma 5, lettera a), del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. nonché ai sensi della lettera b) del medesimo articolo, l'esclusione ai Concorrenti

La graduatoria degli offerenti e il successivo avviso sui risultati della procedura sarà pubblicato sul sito web del Comune di Genova www.comune.genova.it secondo il seguente percorso: www.comune.genova.it – Comune trasparente - bandi di gara – Stazione Unica Appaltante

13. CHIARIMENTI

Le informazioni di natura tecnica e quelle concernenti in particolare il Capitolato Speciale d'Appalto sono di competenza della Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico – Via di Francia, 1 – 16149 Genova e potranno essere richieste mediante istanza inoltrata via fax al numero 0105574941 o mediante posta elettronica certificata all'indirizzo comunegenova@postemailcertificata.it.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Stefano Pinasco, responsabile della suddetta Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico.

Le informazioni inerenti il presente appalto, potranno essere richieste alla Stazione Unica Appaltante del Comune mediante richiesta inoltrata via fax al numero 0105572240 – 2779 o mediante posta elettronica certificata all'indirizzo garecontratticomge@postecert.it.

Le risposte ai chiarimenti di particolare interesse per tutti i partecipanti verranno pubblicate periodicamente sul sito internet dell'Ente fino a sei giorni antecedenti la scadenza del bando, purché pervengano in tempo utile e comunque non oltre gli otto giorni antecedenti la scadenza del termine di presentazione delle candidature e successivamente delle offerte.

14. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Genova, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. ii, esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara.

Genova, 30 giugno 2014

Il Direttore
Responsabile Unico di Procedimento
(Ing. Stefano Pinasco)



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO INTEGRATO

COMUNE DI GENOVA

Appalto fra il Comune di Genova e l'Impresa
..... per l'affidamento della progettazione
esecutiva ed esecuzione del 2° stralcio funzionale dei lavori di "Adeguamento delle
sezioni idrauliche del torrente Chiaravagna e del rio Ruscarolo in corrispondenza
dell'edificio Elsag e del ponte stradale di Via Manara: Parte I - Ponti di Via Manara e
Parte II - Interventi in corrispondenza Edificio Elsag".

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno del mese di
....., in una delle sale del Palazzo Comunale, posto in Via Garibaldi
al civico numero nove

INNANZI A ME -

.....

sono comparsi

PER UNA PARTE - il **COMUNE DI GENOVA**, nella veste di stazione appaltante,
con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102,
rappresentato dal
nat... a il e domiciliat... presso la sede del
Comune, nella qualità di Dirigente, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale
della Direzione - Settore n. - -
..... in data ed esecutiva dal (*inserire provvedimento di
aggiudicazione definitiva*)



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

E PER L'ALTRA PARTE - l'Impresa SOCIETA', di seguito per brevità denominata Impresa, con sede in -, n. - C.A.P. - Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di n., rappresentata dal, nato/a a (.....) il giorno, e domiciliato presso la sede dell'Impresa in qualità di

(in alternativa in caso di procura)

e domiciliato presso la sede dell'Impresa in qualità di Procuratore Speciale / Generale, munito degli idonei poteri a quanto infra in forza di Procura Speciale / Generale autenticata nella firma dal / a rogito Dott., Notaio in, iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di, in data, Repertorio n. - Raccolta n., registrato all'Agenzia delle Entrate di al n. Serie, che, in copia conforme all'originale / in originale, debitamente bollata, si allega al presente atto sotto la lettera " " perché ne formi parte integrante e sostanziale;

(in alternativa in caso di aggiudicazione a un raggruppamento temporaneo d'impres)

- tale Impresa, compare nel presente atto in proprio e in qualità di Capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese:
....., come sopra costituita per una quota di:
..... con sede in, via C.A.P.
..... codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

..... numero in qualità di mandante per una quota di

.....

- tale costituita ai sensi

con contratto di mandato collettivo speciale gratuito, irrevocabile con rappresentanza a Rogito Notaio, Notaio in, in data, Repertorio n., Raccolta n., registrato all'Ufficio di Registro di in data, che, in copia conforme all'originale, debitamente bollato si allega sotto la lettera "___" perché ne formi parte integrante e sostanziale.

- tale costituitosi ai sensi della vigente normativa con contratto di mandato collettivo speciale gratuito, irrevocabile con rappresentanza a Rogito Notaio, Notaio in, in data, Repertorio n., Raccolta n., registrato all'Ufficio di Registro di in data, che, in copia conforme all'originale, debitamente bollato si allega sotto la lettera "...." perché ne formi parte integrante e sostanziale.

Detti componenti della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo

PREMETTONO

- che con Determinazione Dirigenziale della Direzione - Settore n. in data, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere, mediante esperimento di procedura, ai sensi dell'articolo 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., di seguito Codice dei contratti, al conferimento in appalto della progettazione esecutiva ed esecuzione del **2° stralcio funzionale dei lavori per l'adeguamento delle sezioni idrauliche del torrente Chiaravagna e del rio Ruscarolo in corrispondenza dell'edificio Elsag**



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

e del ponte stradale di Via Manara: Parte I - Ponti di Via Manara e Parte II - Interventi in corrispondenza Edificio Elsag” per un importo complessivo di **Euro 2.193.132,98 (duemilionicentonovantatremilacentotrentadue/98)**, comprensivo di **Euro 33.000,00 (trentatremila/00)** per la Progettazione Esecutiva, **Euro 36.000,00 (trentaseimila/00.)** per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e Euro 100.000,00 (centomila/00) per lavorazioni in economia, queste due ultime voci già predeterminati e non soggetti a ribasso, selezionando la migliore offerta ai sensi dell'articolo 83 del Codice dei contratti;

- che il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto posto a base di gara è pari a giorni 330 (**trecentotrenta**) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- che il giorno ha avuto luogo, presso questo Comune, la prima seduta pubblica previa pubblicazione di bando sulla G.U.R.I. - Serie V speciale n. in data, inviato all'Ufficio Pubblicazioni CEE il giorno e pubblicato, per estratto, sui quotidiani "....." - edizione nazionale in data e "....." - edizione locale in data, nonché sui siti internet del Comune di Genova, della Regione Liguria e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- che in detta seduta si è proceduto all'ammissione delle Imprese partecipanti alla procedura di gara, così come riportato nel verbale a Cronologico n., redatto in pari data e depositato in originale agli atti della Stazione Unica Appaltante;
- che, ai sensi dell'art. 48 del codice dei contratti si è proceduto, al netto del conteggio delle Imprese che hanno dimostrato di possedere la necessaria qualificazione ai fini dell'esecuzione dei lavori e della progettazione, al sorteggio per la comprova dei requisiti speciali, pertanto il Presidente ha disposto di rinviare



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

l'apertura delle buste sigillate contenenti le offerte tecniche presentate dalle Imprese, onde procedere, in seduta riservata, alla loro valutazione;

- che il giorno ha avuto luogo, presso questo Comune, la seconda seduta pubblica previa convocazione degli offerenti, in cui si è proceduto all'apertura delle offerte tecniche delle imprese ammesse, così come riportato nel verbale a Cronologico n., redatto in pari data e depositato in originale agli atti della Stazione Unica Appaltante;

- che il giorno _____, a seguito della conclusione della valutazione dell'offerta tecnica effettuata dalla Commissione nelle sedute riservate in data _____ e comunicata alla S.U.A. del Comune di Genova con nota in data _____ prot. n. _____, ha avuto luogo, presso questo Comune, la terza seduta pubblica, in cui si è dato atto dei risultati ottenuti dai singoli concorrenti e della conclusione dell'esame istruttorio con il quale state sciolte positivamente le riserve di ammissione per tutte le Imprese ammesse con riserva, procedendo successivamente all'apertura delle offerte relative al "tempo di esecuzione", nonché delle offerte economiche;

- che sulla base delle risultanze di tale seduta di gara, riportate in apposito verbale Cronologico n. redatto in pari data, al quale si fa pieno riferimento che, in originale, è depositato agli atti della Stazione Unica Appaltante del Comune, risulta che è risultato primo nella graduatoria formatasi con l'attribuzione del punteggio complessivo di punti(_____), avendo offerto (_____) giorni per l'esecuzione dei lavori e la percentuale di ribasso, mediante offerta a prezzi unitari di pari importo, pari al ___% (_____percento), ed aggiudicatario provvisorio l'Impresa _____ con il prezzo di EURO (.....), oltre ad Euro 36.000,00 (trentaseimila/00) per



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ed Euro 100.000,00 (centomila/00) per opere in economia;

(in caso di vantaggiosa qualora sia risultata anomala l'offerta):

- che il Presidente, vista la graduatoria formatasi e preso atto che, ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del Codice dei contratti, l'offerta migliore come sopra evidenziata è stata ritenuta presuntivamente anomala e pertanto è stato disposto che si provvedesse a verificare la congruità dell'offerta ai sensi della vigente normativa, subordinando l'aggiudicazione alla verifica stessa;

- che in data _____ si è svolta la quarta seduta pubblica della procedura di gara, convocata a seguito della conclusione della valutazione delle giustificazioni fornite dall'impresa, nella quale la Commissione ha dato atto che l'offerta presentata è risultata congrua ed adeguata alle prestazioni dovute a norma del Capitolato Speciale d'Appalto, procedendo pertanto all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto all'Impresa _____, come da verbale a Cronologico n. _____ in pari data, al quale si fa pieno riferimento e che, in originale, è depositato agli atti della Stazione Unica Appaltante del Comune;

- che con successiva Determinazione Dirigenziale della Direzione - Settore n. in data, esecutiva, il Comune ha aggiudicato definitivamente l'appalto di cui trattasi all'Impresa

- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all'articolo 79, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti e che sono decorsi almeno trentacinque giorni dall'ultima di tali comunicazioni.



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto.

1. Il Comune di Genova affida in appalto all'Impresa, che, avendo sottoscritto in data il verbale di cui all'articolo 106 comma 3 del Regolamento Generale approvato con D.P.R. n. 207/2010, accetta senza riserva alcuna, la progettazione esecutiva e l'esecuzione del 2° stralcio funzionale dei lavori di **“Adeguamento delle sezioni idrauliche del torrente Chiaravagna e del rio Ruscarolo in corrispondenza dell'edificio Elsag e del ponte stradale di Via Manara: Parte I - Ponti di Via Manara e Parte II - Interventi in corrispondenza Edificio Elsag”**.

2. L'Impresa stessa assicura che il progettista procederà alla redazione del progetto esecutivo e l'impresa stessa all'esecuzione dei lavori di cui al comma uno alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

L'appaltatore, attraverso l'attività del progettista interno / esterno si obbliga entro il termine essenziale di **60 (sessanta) giorni, naturali successivi e continui** - decorrenti dalla stipulazione del presente contratto / dall'ordine di servizio impartito dal R.U.P. sotto le riserve di legge - a presentare al responsabile del procedimento, il progetto esecutivo, relativo ai lavori di cui si tratta, il quale, nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla presentazione del progetto, provvederà all'esame e verifica del progetto stesso chiedendo, se del caso, le specificazioni ritenute opportune e/o le integrazioni oggettivamente necessarie, alle quali l'appaltatore dovrà provvedere, entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta.

Da tale data decorrono i termini per la consegna dei lavori da parte del Comune.



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

In caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo verranno applicate le penali previste dall'articolo 6 del Capitolato Speciale, salvo il diritto di risolvere il contratto da parte del Comune.

L'Impresa tramite il proprio staff di progettazione / L'impresa tramite il progettista indicato, salvo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 169 del D.P.R. n. 207/2010 nonché quanto offerto in sede di gara, dovrà realizzare il progetto esecutivo nel pieno rispetto delle qualità e delle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, nella quale si riterranno sempre comunque compensate tutte le spese che l'Impresa dovrà affrontare per soddisfare tutti gli obblighi e gli oneri generali e speciali previsti a carico dell'Impresa stessa esclusivamente dal contratto e dal Capitolato Speciale o in essi richiamati.

Qualora il progetto esecutivo redatto dal progettista non sia ritenuto meritevole di approvazione, il Comune di Genova avvierà la procedura prevista per la risoluzione per grave inadempimento dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei Contratti, con conseguente incameramento della cauzione provvisoria prestata.

In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, il Comune di Genova recede dal contratto e all'appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dall'articolo 157 del D.P.R. n. 207/2010 in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori, oltre al rimborso delle spese del progetto esecutivo nell'importo quantificato nei documenti di gara, con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo al Comune di Genova.

3. L'appaltatore, s'impegna all'esecuzione dei lavori alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché a quelle contenute nel cronoprogramma presentato a corredo della propria offerta e a quelle contenute nell'offerta tecnica relativamente ai criteri: _____ - _____.



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

Articolo 2. Capitolato d'Appalto.

1. L'appalto è conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto, e per quanto da esso non disciplinato, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modi dedotti e risultanti dal Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145, in quanto vigente e compatibile con le disposizioni di cui al Codice dei contratti e del Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 approvato con D.P.R. n. 207/2010, dalle previsioni delle tavole grafiche progettuali depositate agli atti della Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico e dal Capitolato Speciale d'Appalto unito alla Determinazione Dirigenziale della Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico n. 2014/155.0.0/___ in data __.__.2014, integrante il progetto, nonché alle condizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale della medesima Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico n. 2014/155.0.0/___ in data, che le Parti dichiarano di conoscere, avendone l'Impresa sottoscritto, per accettazione, copie conformi depositate agli atti della Stazione Unica Appaltante, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo e il computo metrico allegati al progetto definitivo.

3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall'appaltatore in sede di gara, , se non limitatamente a quanto previsto dall'articolo 4 del presente contratto.

Articolo 3. Ammontare del contratto.



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

1. L'importo contrattuale, al netto dell'I.V.A. e fatta salva la liquidazione finale, ammonta a **EURO** (.....), comprensivo di Euro 36.000,00 (trentaseimila/00) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e Euro 100.000,00 (centomila/00) per opere in economia.

2. Il contratto è stipulato “**a corpo**” ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163; l'importo complessivo dei lavori resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle Parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Articolo 4. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora il Comune di Genova, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse saranno concordate e successivamente liquidate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si procederà alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 163 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010.

2. In ogni caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 132 del Codice dei contratti, 161, 162 e 169 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010.

3. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei Contratti.



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati con le modalità di cui all'articolo 153 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 e iniziati entro 45 giorni dalla di approvazione del progetto esecutivo.

(in alternativa, per i lavori urgenti da iniziare nelle more della stipulazione del contratto)

1. I lavori sono consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna sottoscritto in data che qui s'intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 11 comma 9 Codice dei contratti e dell'articolo 153 comma 1 e 4 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010.

Il Comune ha costituito, ai sensi dell'articolo 147 del D.P.R. n. 207/2010, l'Ufficio di direzione lavori, preposto alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dei lavori secondo le norme del presente contratto e da esso richiamate. In particolare tale Ufficio dovrà garantire, attraverso specifiche figure professionali, un'adeguata presenza nell'ambito del cantiere al fine di verificare il rispetto delle norme di conduzione e gestione tecnica dell'appalto, soprattutto con riferimento al rispetto delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e/o di quelle espressamente impartite dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Inoltre il direttore dei lavori potrà avvalersi discrezionalmente, per accertamenti, senza obbligo di preavviso nei confronti dell'appaltatore, di personale della Polizia Municipale, munito di titoli professionali adeguati, il quale opererà col supporto tecnico del coordinatore della sicurezza in fase operativa, ovvero del personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

In particolare, oltre agli accertamenti relativi alle condizioni di sicurezza del cantiere, il direttore dei lavori, anche attraverso il supporto del suddetto personale, verificherà l'impiego di personale autorizzato in cantiere, il cui elenco dovrà essere comunicato dall'Impresa all'atto della consegna dei lavori e ogni qualvolta vi siano delle modificazioni. In particolare l'elenco dovrà essere correlato dei rispettivi nulla osta o contratti di assunzione. A tal fine l'Impresa appaltatrice e le eventuali Imprese subappaltatrici dovranno fornire ai lavoratori impiegati un cartellino di riconoscimento, che dovrà essere sempre tenuto in posizione visibile da parte dei lavoratori operanti nel cantiere medesimo. Detto cartellino dovrà indicare le generalità del dipendente, nome, cognome, fotografia, Impresa di appartenenza e relativo contratto applicato, nonché la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel cantiere, i quali dovranno provvedere al riguardo per proprio conto, avendo cura inoltre di indicare il proprio committente. In caso di contemporanea presenza in cantiere di più datori di lavoro o lavoratori autonomi, di tale obbligo risponde in solido il Comune, nella persona del direttore lavori.

I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere agli obblighi di cui sopra mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, da tenersi in cantiere, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.

In caso di presenza in cantiere di dipendenti non segnalati in precedenza al direttore dei lavori, lo stesso dovrà procedere immediatamente alla relativa segnalazione all'I.N.P.S., all'I.N.A.I.L. ed alla Cassa Edile Genovese, al fine di verificare la regolarità in relazione al rispetto delle norme del contratto di lavoro.



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

2. Le Parti si danno atto che l'Impresa _____ ha offerto in sede di gara, quale termine di esecuzione lavori, come da cronoprogramma lavori allegato all'offerta: ____ (_____) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi nei lavori.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'1‰ (unopermille) dell'importo contrattuale corrispondente a Euro (.....).

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nel cronoprogramma.

La misura complessiva della penale non può superare il 10% (dieci per cento). In tal caso la Civica Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 6-bis . Penale per i ritardi nella progettazione esecutiva.

In caso di mancato rispetto del termine per la consegna della progettazione esecutiva previsto dall'articolo 1 del presente contratto, per ogni giorno naturale di ritardo è applicata la penale di cui all'articolo 7.7 del capitolato speciale d'appalto.

Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei termini, i tempi necessari a partire dalla presentazione della progettazione esecutiva completa alla Stazione appaltante, fino all'approvazione da parte di quest'ultima. I termini restano pertanto sospesi per il tempo intercorrente tra la predetta presentazione, l'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da



COMUNE DI GENOVA

AREA TECNICA

parte di qualunque organo, ente o autorità competente, nonché all'ottenimento della verifica positiva ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei contratti, e la citata approvazione definitiva, sempre che i differimenti non siano imputabili all'appaltatore o ai progettisti dell'appaltatore.

Articolo 6 ter. Penali per inadempimenti nell'esecuzione delle migliori

1. In ragione del criterio di aggiudicazione, qualora in ragione di quanto offerto in sede di gara e valutato ai fini utili dell'attribuzione del punteggio sull'offerta tecnica, affinché l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte dall'Impresa con la propria offerta saranno applicate le seguenti penali:

1.1 ELEMENTI dell'offerta criterio B:

Sarà comminata una penale pari all'1 per mille per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto offerto in sede di gara per i suddetti elementi.

L'offerta è strettamente vincolante e impegnativa e pertanto la Civica Amministrazione si riserva di valutare l'entità del maggior danno subito e il relativo risarcimento derivante dal ritardo nell'esecuzione degli interventi, in quanto il completamento di questi ultimi costituisce vincolo temporale per l'avvio delle procedure di appalto dei lavori dei successivi lotti inerenti la sistemazione idraulica del Torrente Chiaravagna.

1.2 ELEMENTI dell'offerta criteri C ed E:

In caso di inadempimento a quanto offerto con riferimento ai suddetti punti C ed E sarà comminata una penale corrispondente agli oneri economici che la Civica Amministrazione dovrà sostenere per rimediare al mancato adempimento di quanto offerto.

1.3 ELEMENTI dell'offerta criteri D e G:

La mancata realizzazione e attivazione degli apprestamenti e delle strumentazioni offerti in sede di gara costituisce valido motivo di impedimento



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'ufficio Direzione Lavori dell'avvio delle operazioni in alveo e di demolizione previste a progetto, ma comporta ugualmente il decorso del termine contrattuale previsto per l'esecuzione delle operazioni stesse, e conseguentemente sarà applicata la penale pari all'1 (uno) per mille per ogni giorno di ritardo rispetto alle relative fasi di cui al cronoprogramma offerto in sede di gara.

2. Le penali risarcitorie di cui al precedente punto 1 del presente articolo non concorrono al raggiungimento del 10% dell'importo massimo applicabile in fatto di penali di cui al precedente articolo 6.

In relazione a quanto previsto dal precedente art. 6 comma 3, l'applicazione delle penali di cui al presente articolo non obbliga comunque la Civica Amministrazione a risolvere il presente contratto.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori per il tempo necessario a farne cessare le cause, nei casi e nei modi stabiliti dagli articoli 158 e 159 del Regolamento approvato con DPR 207/2010, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice dei contratti.

2. Salvo il caso in cui l'Impresa chieda lo scioglimento del contratto, ai sensi e agli effetti del comma 4 dell'articolo 159 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 e la Stazione Appaltante si opponga imponendo il prolungamento dei termini di sospensione oltre i limiti di cui al medesimo comma, per la sospensione dei lavori, qualunque ne sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso e indennizzo.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale, nonché gli oneri di cui all'articolo 25 del presente contratto. In particolare l'Impresa per tutta la durata dei lavori, anche attraverso un suo rappresentante munito di delega espressa per tutti gli adempimenti, atti o fatti che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro, nominato ai sensi dell'articolo 4 del D.M. n. 145/2000 e che può coincidere con il direttore di Cantiere nominato ai sensi dell'articolo 6 del citato DM 145/2000, deve garantire la presenza sul luogo di esecuzione degli stessi. L'Amministrazione Comunale, con la massima tempestività e i mezzi più celeri, farà pervenire comunque le necessarie comunicazioni in merito anche nei confronti dell'Impresa presso la sua sede.

2. L'Impresa è sempre responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

3. La direzione del cantiere ai sensi dell'articolo 6 del Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 è assunta dal di cui ante, *(oppure)*: dal, nato a, il, in qualità di Direttore Tecnico di cantiere, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

(in caso di R.T.I. o CONSORZI inserire capoverso seguente)

L'assunzione della Direzione di Cantiere da parte del Direttore Tecnico avviene mediante incarico conferito da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

L'Impresa s'impegna a comunicare tempestivamente al Comune le eventuali modifiche del nominativo del direttore di cantiere.

4. L'Impresa, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Impresa è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. L'Impresa medesima deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata, secondo le normative vigenti, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal Capitolato Speciale d'Appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le Parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

3. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non soggetto al ribasso offerto in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile, salvo quanto disposto dall'articolo 133, comma 4, del Codice dei contratti.

Articolo 11. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

Ai sensi dell'art. 26-ter del D.L. n. 69/2013 convertito con Legge n. 98/2013 è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del presente contratto.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Stazioni appaltanti. Il Comune di Genova eroga all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, l'anticipazione sull'importo



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 del Codice Civile. Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.

Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile.

2. All'Impresa _____ saranno corrisposti pagamenti in acconto in ragione dell'effettivo andamento dei lavori ogni 60 (sessanta) giorni naturali successivi e continui qualunque ne sia il loro ammontare con le modalità di cui all'articolo 194 del D.P.R. n. 207/2010, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 4, del D.P.R. n. 207/2010.

La persona abilitata a sottoscrivere i documenti contabili é il/la _____.

Le parti stabiliscono che i pagamenti relativi dovranno essere effettuati dal Comune entro i termini di cui all'articolo 143 del D.P.R. n. 207/2010:

- 45 giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento per l'emissione del certificato di pagamento;
- 30 giorni dall'emissione del certificato di pagamento per l'ordine di pagamento.



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

Ai sensi dell'articolo 118 del Codice dei contratti, nonché dell'articolo 16-bis della Legge 28 gennaio 2009 n. 2 per ogni pagamento in acconto si procederà nei confronti dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo al cantiere interessato dai lavori; l'appaltatore dovrà produrre copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. La mancata presentazione, come pure l'irregolarità, del suddetto D.U.R.C. sono causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento degli acconti e del saldo di cui all'articolo 143 del D.P.R. n. 207/2010. In caso di mancato pagamento del subappaltatore, ossia in caso di mancata esibizione delle fatture quietanzate e conformi a quanto stabilito nella Legge n. 136/2010 e s.m.i., da parte dell'affidatario, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento in favore dell'appaltatore medesimo.

In tali casi ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010 Il R.U.P. procederà a trattenere dal certificato di pagamento il corrispondente all'inadempienza o la quota in proporzione. In caso di subappalto la trattenuta avverrà nei limiti del debito. Tale importo, previo avviso da inviare tramite PEC, sarà versato direttamente agli enti previdenziali e assistenziali da parte del R.U.P. sostituendosi nell'adempimento al contribuente.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo da quanto stabilito al primo capoverso del presente comma 2.



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

Al termine dei lavori, sempre previo accertamento della regolarità contributiva con le modalità di cui sopra, si darà luogo al pagamento dell'ultima rata di acconto.

Le parti stabiliscono che qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 60 giorni dall'emissione del **certificato di collaudo provvisorio**, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, previa garanzia fidejussoria ex articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti, nonché articolo 124 del D.P.R. n. 207/2010.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile ed è corrisposto previo l'accertamento della regolarità contributiva effettuato con le modalità più volte citate.

Nel caso di pagamenti d'importo superiore a 10.000,00 (diecimila/00) EURO, I.V.A. compresa, la Civica Amministrazione, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, anche per via telematica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, presso "Equitalia S.p.A." o Agenzia delle Entrate. Nel caso sia comunicata o accertata la presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila EURO, l'Amministrazione segnalerà la circostanza all'Agente della riscossione competente per territorio e non procederà al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito per il lasso temporale previsto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008. Decorso il termine di cui al comma 4 dell'art. 3 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008 senza che il competente agente della riscossione abbia notificato, ai sensi dell'articolo 72-bis del citato D.P.R. n. 602 del 1973, l'ordine di versamento di somme per l'importo di cui al comma 3 dell'art.3



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, il soggetto pubblico procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario.

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il C.U.P. dell'intervento è: B39H11000180006 mentre il C.I.G. attribuito alla gara è: 5780036C96.

(in caso di raggruppamento temporaneo)

Relativamente all'Impresa Capogruppo i pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso l'Istituto bancario "Banca" - Agenzia n. di - Codice IBAN IT, dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. .

Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono il/la stesso - Codice Fiscale e il/la nata a il giorno - Codice Fiscale

Relativamente all'Impresa Mandante i pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso l'Istituto bancario "Banca" - Agenzia n. di - Codice IBAN IT, dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. .

Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono il/la stesso - Codice Fiscale e il/la nata a il giorno - Codice Fiscale

(in caso di impresa singola)

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso l'Istituto bancario "Banca" - Agenzia n. di - Codice IBAN IT



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

....., dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. .

Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono il/la stesso - Codice Fiscale e il/la nata a il giorno - Codice Fiscale

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

L'Impresa medesima si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati.

Il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione delle domande di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di Tesoreria Provinciale.

L'articolo 117 del Codice dei contratti regola la cessione di crediti già maturati. In particolare la stessa dovrà essere notificata alla Civica Amministrazione e, in



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

assenza di motivato rifiuto, diverrà opponibile a quest'ultima decorsi quarantacinque giorni. In ogni caso la Civica Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Articolo 12. Ritardo nei pagamenti.

1. Le Parti stabiliscono che in caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto come richiamati nel presente contratto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali ed eventualmente quelli moratori, nella misura e con le modalità e i termini di cui all'articolo 144 del D.P.R. n. 207/2010.

2. Il saggio di interessi di mora applicabile ai ritardati pagamenti relativi agli acconti e alla rata di saldo, è determinato in base alla normativa vigente applicabile, ed è comprensivo del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del Codice Civile.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 142 del D.P.R. n. 207/2010, l'importo degli interessi per ritardato pagamento è computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

3. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 133 del Codice dei contratti, in caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel presente contratto spettano all'esecutore dei lavori gli interessi legali e moratori, questi ultimi determinati in base alla normativa vigente applicabile, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'Amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di ricorrere al Giudice Ordinario per la risoluzione del contratto.

Articolo 13. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Le Parti stabiliscono che l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori nei modi e nei termini di cui all'art. 141 comma 9 del Codice dei contratti, secondo le prescrizioni tecniche prestabilite e in conformità al presente contratto, avviene con l'emissione del certificato di **collaudo**, che ha carattere provvisorio, entro sei mesi dall'ultimazione lavori.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo da effettuarsi entro i termini di legge; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate salvo diversa disposizione del RUP che può consentire la consegna anticipata delle opere ai sensi dell'art. 230 del DPR 207/2010

Articolo 14. Risoluzione del contratto.

1. Ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. le transazioni di cui al presente contratto, pena la risoluzione del medesimo, devono



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

essere eseguite avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

2. Il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto, con le modalità e nei casi previsti dal comma 1 dell'articolo 135 del Codice dei contratti ossia qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui agli articoli 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.

3. Inoltre il Comune procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 136 del Codice dei contratti nei seguenti casi, tutti riconducibili a grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo:

- a) grave negligenza e/o frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori, pregiudizievole, del rispetto dei termini di esecuzione di singole fasi delle lavorazioni;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

- d) inadempienza, accertata dagli organi preposti, alle norme di legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro, nonché in materia di versamenti contributivi a favore degli Enti Previdenziali, Assicurativi e Antinfortunistici, inclusa, ove necessaria, la Cassa Edile Genovese;
- e) sospensione o rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori stessi nei termini previsti dal contratto;
- f) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell'opera;
- h) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- l) reiterato mancato invio delle fatture quietanzate dal subappaltatore a garanzia del pagamento nei confronti dello stesso, delle prestazioni derivanti dal contratto di subappalto;
- m) gravi e ripetute violazioni alle disposizioni contenute nei piani di sicurezza da parte dell'Impresa appaltatrice, nonché delle eventuali Imprese subappaltatrici, comprese quelle relative al comportamento omissivo degli stessi operai e all'omessa segnalazione al riguardo da parte del direttore di cantiere al direttore dei lavori o al coordinatore della sicurezza in fase operativa;
- n) inadempienze agli obblighi contrattuali verso la Società Assicuratrice derivanti dalle condizioni contenute nelle polizze contro i rischi da esecuzione e/o dalla



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

polizza decennale postuma, che abbiano causato l'inefficacia delle stesse verso l'assicurato e quindi impedito il risarcimento dei danni subiti dal Comune, diversamente coperti dalle suddette polizze;

o) revoca dell'attestazione di qualificazione con provvedimento dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, dovuta alla produzione di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

p) impiego di manodopera con modalità irregolari o ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della manodopera;

q) qualora il progetto esecutivo redatto dall'impresa non sia ritenuto meritevole di approvazione;

4. Fatto salvo, nei casi di risoluzione, il diritto all'escussione della garanzia prestata dall'appaltatore ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, l'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

5. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 del Codice dei contratti il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, nonché dell'indennizzo calcolato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

Articolo 14 bis. Tracciabilità dei pagamenti.

L'Impresa, consapevole dei vincoli di cui agli articoli 11 e 14 del presente contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità contenuti nella Legge n. 136/2010, così come modificata dalla Legge n. 217 in data 17 dicembre 2010 di conversione del Decreto Legge n. 187/2010.

In particolare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

contratto il Codice Identificativo Gara e il Codice Unico Progetto di cui all'articolo 11 del presente contratto.

In caso di subappalto o di subcontratto, l'Impresa appaltatrice, nel caso in cui abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Articolo 15. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il Responsabile del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, del collaudatore e qualora le stesse siano di importo pari o superiore al 10% (dieci per cento) di quello contrattuale, procede ai sensi e per gli effetti dell'articolo 240 del Codice dei contratti, a formulare proposta motivata di accordo bonario.

2. Il Responsabile del Procedimento redige verbale dell'accordo bonario accettato e sottoscritto dalle Parti.

Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente - Foro esclusivo di Genova.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

1. L'Impresa è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori; essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Essa s'impegna a trasmettere al Comune, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile Genovese, ove necessario, Assicurativi e Antinfortunistici.

2. L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, inclusa la Cassa Edile Genovese ove richiesta, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 118 del Codice dei contratti e dall'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010.

3. L'impresa medesima è altresì responsabile in solido con il subappaltatore in caso di mancata effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e mancato versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore.

L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di questi della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di Genova effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.

Articolo 17. Adempimenti in materia antimafia e applicazione del protocollo di legalità sottoscritto tra Comune di Genova (S.U.A.C.) e Prefettura U.T.G. di Genova in data 18 settembre 2012.

1. Il Comune di Genova ha chiesto l'informativa prefettizia ai sensi dell'articolo 91 del D.Lgs. 159/2011 nei confronti dell'appaltatore. In caso di variazioni societarie si procederà a nuova richiesta.

2. L'appaltatore ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che abbia comportato che le offerte siano imputabili a un unico centro decisionale e di non essersi accordato o di non accordarsi con altri partecipanti alla gara.

L'appaltatore s'impegna a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità a essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori.

L'appaltatore s'impegna a denunciare, dandone notizia al Comune di Genova, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti.

4. L'appaltatore assume l'obbligo di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 118, 11° comma, ultimo capoverso, del d.Lgs. n. 163/2006, corredate da autocertificazione avente oggetto il possesso del certificato camerale con nulla osta



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

antimafia, prima dell'effettiva prestazione, ivi comprese quelle relative ai subcontratti posti in essere dal subappaltatore. Il Comune di Genova s'impegna a trasmettere tempestivamente al Prefetto tali comunicazioni.

5. In applicazione del protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e delle concessioni dei lavori pubblici, sottoscritto tra la Prefettura di Genova – Ufficio territoriale del Governo di Genova - e il Comune di Genova (S.U.A.C.) in data 18 settembre 2012, la Civica Amministrazione acquisirà informazioni antimafia per l'autorizzazione di tutti i subappalti e dei subcontratti inerenti le tipologie di prestazioni di seguito indicate:

- a) trasporto materiale a discarica;
- b) trasporto e smaltimento rifiuti;
- c) fornitura e/o trasporto di terra e materiali inerti e/o calcestruzzo e/o bitume ed asfalti;
- d) noli a freddo di macchinari;
- e) fornitura di ferro lavorato
- f) servizi di guardiania di cantiere;
- g) servizi di autotrasporto;
- h) fornitura con posa in opera (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell'art. 118 del d.Lgs. n. 163/2006);
- i) noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell'art. 118 del d.Lgs. n. 163/2006).
- j) alloggio e vitto maestranze.

Nei casi previsti dall'art. 91, comma 3, del D.Lgs 159/2011, è possibile procedere anche in assenza delle informazioni fornite dal Prefetto. I subappalti e i subcontratti



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

stipulati dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita la risoluzione di tale subcontratto, qualora le verifiche diano esito positivo.

Qualora successivamente alla sottoscrizione del presente contratto o all'autorizzazione dei subappalti o subcontratti vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'opera, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito positivo i relativi contratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti e le autorizzazioni ai subappalti ed ai subcontratti revocate

6. Il Comune trasmetterà alla Prefettura i verbali redatti a seguito delle ispezioni condotte dal Coordinatore per la sicurezza .

Articolo 17-bis. Risoluzione del contratto in caso di violazioni del protocollo di legalità sottoscritto tra Comune di Genova e Prefettura U.T.G. di Genova.

1. L'appaltatore è consapevole, nel caso in cui successivamente alla stipula del presente atto pervenga dalla Prefettura - Ufficio Territoriale Governativo di Genova – informativa da cui emerge a suo carico una delle circostanze ostantive previste dall'articolo 84 comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011, che il presente contratto sarà risolto di diritto.

Il presente contratto sarà altresì risolto di diritto nel caso in cui venga accertata la violazione degli obblighi previsti al comma 3 dell'art. 17.

2. Il Comune procederà in caso di accertamento della casistica di cui al comma 2 del precedente articolo 17, alla risoluzione del contratto, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

3. In tutte le ipotesi in cui nel protocollo di legalità sottoscritto tra Comune di Genova e Prefettura UTG di Genova è prevista l'applicazione di una clausola risolutiva espressa o la revoca del presente affidamento, verrà applicata una penale



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

determinata nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.
Le somme così acquisite dal Comune saranno destinate, d'intesa con la Prefettura-UTG, alla realizzazione di interventi a tutela della legalità.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'Impresa ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, redatto secondo le prescrizioni di cui all'articolo 28 del medesimo Decreto;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relativa responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo capoverso.

La stazione appaltante ha messo a disposizione il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, predisposto dal in data, del quale l'Impresa, avendone sottoscritto per accettazione l'integrale contenuto, assume ogni onere e obbligo.

Quest'ultima ha facoltà altresì di redigerne eventuali integrazioni ai sensi di legge e in ottemperanza all'articolo 12 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente capoverso, il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera b), formano parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto, pur non essendo allo stesso materialmente allegati, ma sono depositati agli atti.

3. L'Impresa medesima deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere, ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. L'Ufficio di direzione lavori, anche per il tramite del coordinatore della sicurezza in fase operativa, e l'Impresa, anche attraverso il proprio direttore di cantiere e/o il proprio rappresentante espressamente delegato, garantiscono la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controllare il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le opportune disposizioni in caso di loro violazione.

5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti.

Articolo 19. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione del Comune di Genova e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, i lavori che l'Impresa ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto. In particolare si dà atto che l'Impresa ha dichiarato di voler subappaltare, nei limiti di legge, le seguenti attività: facenti parte della Categoria prevalente (OG.....) e i lavori appartenenti alle Categorie

Onde consentire una corretta e tempestiva esecuzione dei lavori possibilmente senza interruzioni o sospensione degli stessi, ai fini del rilascio dell'autorizzazione entro i termini previsti dall'articolo 118, comma 8, del Codice dei contratti, l'Impresa si obbliga, all'atto della presentazione dell'istanza di subappalto, a presentare la seguente documentazione:



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

a) Copia del contratto di subappalto dal quale emerge, tra l'altro, che il prezzo praticato dall'Impresa esecutrice di tali lavori non superi il limite indicato dall'articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti. A tal fine per ogni singola attività affidata in subappalto dovrà essere precisato il prezzo pattuito nel contratto d'appalto, comprensivo del costo per gli oneri della sicurezza espressamente evidenziati, rispetto ai quali il subappaltatore non dovrà praticare alcun ribasso.

La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Le transazioni devono essere eseguite tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

b) Attestazione S.O.A. riferita all'Impresa subappaltatrice, ovvero, per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000,00 Euro, a comprova dei requisiti di cui all'articolo 90 del D.P.R. 207/2010.

c) autocertificazione resa ai sensi di legge attestante la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui agli articoli 67 e 92 del D. Lgs 06/09/2011, n. 159.

d) Dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante dell'Impresa subappaltatrice secondo l'apposito modulo predisposto dal Comune di Genova, ritirabile presso l'ufficio del Responsabile del Procedimento.

Dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione al subappalto decorrono trenta giorni, oppure quindici, nel caso di subappalti di importo inferiore al 2% (duepercento) dell'importo del contratto d'appalto, oppure inferiori a 100.000,00



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

Euro, perché la stazione appaltante autorizzi o meno il subappalto. Tale termine può essere prorogato una volta sola se ricorrono giustificati motivi; tra i giustificati motivi potrebbe essere compresa l'incompletezza della documentazione presentata a corredo della domanda di autorizzazione al subappalto. I lavori oggetto di subappalto non potranno avere inizio prima dell'autorizzazione da parte del Comune di Genova, ovvero della scadenza del termine previsto al riguardo dall'articolo 118, comma 8, del Codice dei contratti senza che l'Amministrazione abbia chiesto integrazioni alla documentazione presentata o ne abbia contestato la regolarità.

Qualora l'istanza di subappalto pervenga priva di tutta o di parte della documentazione richiesta, il Comune non procederà al rilascio dell'autorizzazione, provvederà a contestare la carenza documentale all'Impresa appaltatrice, convenendo altresì le Parti, che in tale circostanza eventuali conseguenti sospensioni dei lavori saranno attribuite a negligenza dell'Impresa appaltatrice medesima e pertanto non potranno giustificare proroghe al termine finale di esecuzione dei lavori, giustificando invece l'applicazione, in tal caso, delle penali contrattuali.

3. E' fatto obbligo all'Impresa di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore o cottimista con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In difetto la Civica Amministrazione procederà alla formale contestazione dell'addebito all'appaltatore, assegnandogli un termine di 15 giorni entro il quale dovrà trasmettere all'Ufficio del R.U.P. le fatture quietanzate dal subappaltatore.



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

In caso di ulteriore inadempimento il Comune sospenderà i successivi pagamenti a favore dell'appaltatore e potrà procedere alla risoluzione del contratto qualora sia integrata una delle cause previste dall'articolo 14 del presente contratto.

Il Comune non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e cottimisti.

Articolo 20. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Impresa ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fidejussoria rilasciata dalla Compagnia "....." - Agenzia di Cod. - numero emessa in data per l'importo di Euro (.....), pari al *(INSERIRE percentuale esatta del conteggio della cauzione)* per cento dell'importo del presente contratto, *EVENTUALE* ridotto nella misura del 50% ai sensi dell'articolo 40, comma 7, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, avente validità fino al e comunque fino alla data di emissione del certificato di collaudo e in ogni caso fino al decorso di 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato, con previsione di proroghe semestrali / annuali .

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. Detta garanzia, preve eventuali e necessarie proroghe, resterà vincolata per la durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo, salvo quanto previsto dall'articolo 113 del Codice dei contratti.

Articolo 20. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. L'Impresa assume la responsabilità di danni arrecati a persone e cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, nonché a quelli



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

che essa dovesse arrecare a terzi, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 125 del Regolamento approvato con il D.P.R. n. 207/2010 l'Impresa s'impegna a stipulare / ha stipulato polizza assicurativa che tenga / per tenere indenne il Comune dai rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, con una somma assicurata pari a Euro (.....)[INSERIRE IMPORTO DEL CONTRATTO AI SENSI ART. 125 C. 1] e che preveda una garanzia per responsabilità civile verso terzi per un massimale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Detta polizza viene / è stata emessa in applicazione dello schema tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123. Qualora per il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di cui all'articolo 2, lettere c) ed e), ed articolo 10, lettere a) e c) del suddetto schema contrattuale, la garanzia della polizza assicurativa per i danni da esecuzione non sia operante, l'appaltatore sarà direttamente responsabile nei confronti del Comune per i danni da questo subiti in dipendenza dell'esecuzione del contratto d'appalto.

In caso di mancato risarcimento del danno subito dal Comune, a seguito di azioni od omissioni del contraente configuranti mancato rispetto dei sopra citati articoli del contratto di assicurazione, ciò sarà considerato come comportamento gravemente negligente dell'appaltatore ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 38 e 136 del Codice dei contratti.

Al termine dei lavori, l'emissione della rata di saldo, entro 60 (sessanta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o documento equipollente è subordinata alla presentazione di garanzia fidejussoria (ex articolo 141, comma 9,



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

del Codice dei contratti) sull'importo della rata di saldo che non potrà essere inferiore al 2% (dueper cento) dell'ammontare del contratto.

Articolo 21 bis. Assicurazione dei progettisti.

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 53, comma 3, e 111, comma 1, del Codice dei contratti, nonché dell'articolo 269 del D.P.R. n. 207 del 2010, deve essere presentata alla Stazione Appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall'approvazione della progettazione esecutiva, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione.

2. La garanzia è prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123, in conformità alla scheda tecnica 2.2 allegata allo stesso decreto per un massimale assicurato non inferiore al 10% dell'importo dei lavori progettati.

3. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

4. L'assicurazione deve essere presentata, in alternativa:

a) dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato dall'appaltatore o associato temporaneamente a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Codice dei contratti:

b) dall'appaltatore medesimo se questi è qualificato per la progettazione ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 2010 e la progettazione esecutiva è redatta dallo suo staff tecnico.



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti del Comune di Genova, avendone comunque le Parti presa diretta conoscenza e accettandoli integralmente, i seguenti documenti:

- il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 per quanto ancora vigente;
- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- tutti gli elaborati grafici progettuali elencati all'articolo 3, del Capitolato Speciale d'Appalto e/o tutti gli elaborati del Progetto Esecutivo offerto dall'impresa ed approvato dal Comune di Genova;
- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del presente contratto;
- i piani di sicurezza previsti dall'articolo 18 del presente contratto;
- la lista delle lavorazioni offerta in sede di gara
- il cronoprogramma presentato in sede di gara dall'Impresa.
- il Protocollo di legalità sottoscritto tra il Comune di Genova e la prefettura UTG di Genova in data 18 settembre 2012

Articolo 23. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e il D.M. n. 145/2000 per quanto ancora vigente.

Articolo 24 Elezione del domicilio



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del D.M. n. 145/2000 l'Impresa elegge domicilio in Genova presso:

- gli uffici comunali
- altro

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle occorse per la procedura di gara svoltasi nei giorni in prima seduta e **...(eventuale... in seconda seduta)** sono a carico dell'Impresa, che, come sopra costituita, vi si obbliga.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

5. Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso e le Parti, avendone presa visione, col mio consenso, mi dispensano di darne lettura. ***(in caso di allegati)***

Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune ho ricevuto il presente atto da me redatto su supporto informatico non modificabile e letto, mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici, alle Parti comparenti, le quali lo approvano e sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di firma elettronica



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

(acquisizione digitale di sottoscrizione autografa). Dopo di che io Ufficiale Rogante
ho apposto la mia firma digitale alla presenza delle Parti.

Per il Comune di Genova _____

Per Impresa

_____ Ufficiale Rogante (sottoscritto digitalmente)